

**Programmazione.** Dopo la legge 146

# Sul Dup l'incognita delle nuove regole per gli investimenti

**Anna Guiducci**

■ Avvio problematico per la programmazione del prossimo triennio. L'approvazione del Dup da parte del consiglio dell'ente deve infatti fare i conti con le incertezze legate al varo della nuova disciplina sull'indebitamento e sull'utilizzo degli avanzi di amministrazione, recata dalla legge 164/16, che modifica la legge 243/12 in materia di equilibrio dei bilanci di regioni ed enti locali.

Fermo restando l'obbligo di ricorso all'indebitamento esclusivamente per finanziare spese di investimento, le operazioni di assunzione dei prestiti possono essere effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile del bene da realizzare, e devono fornire rappresentazione dell'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri e delle modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

Le nuove regole di finanza pubblica impongono a Regioni ed enti locali il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, fra le entrate finali (primi cinque titoli dello schema di bilancio armonizzato) e le spese finali (primi tre titoli del medesimo schema). Per gli anni 2017/2019 il fondo pluriennale vincolato (Fpv) di entrata e di uscita (non derivante da debito) potrà essere conteggiato in tale saldo solo se specificamente previsto con la legge di bilancio statale; dal 2020 invece il Fpv entrerà a regime tra le voci rilevanti.

Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di fi-

nanza pubblica, le operazioni di indebitamento e gli investimenti realizzati con l'utilizzo dei risultati di amministrazione dovranno essere effettuate sulla base di intese regionali o, in subordine, dei patti di solidarietà nazionali.

I criteri e le modalità attuative di questo percorso di concertazione dovranno essere definiti con Dpcm con il quale sarà regolamentato anche il potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome.

Nelle more della definizione della disciplina attuativa, molte sono le incertezze legate alla programmazione degli investimenti da parte degli enti locali. Risulta infatti abrogata la disciplina previgente che prevedeva la possibilità per ciascun ente territoriale di ricorrere all'indebitamento nel limite delle spese per rimborso di prestiti iscritti nel proprio bilancio di previsione. Anche le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo del risultato di amministrazione passano attraverso gli accordi regionali. La norma però non opera distinzioni fra le varie componenti del risultato d'esercizio, che può essere suddiviso in fondi liberi, vincolati, destinati agli investimenti e accantonati. In particolare, le quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sono diretta derivazione dell'applicazione dei nuovi principi contabili ed il loro utilizzo da parte dell'ente avviene nel momento in cui si perfezionano le obbligazioni giuridiche correlate ad entrate vincolate. Il vincolo di specifi-

ca destinazione deriva dalla legge o dai principi contabili, da economie di mutui e finanziamenti già contratti, da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione, oppure da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. L'utilizzo delle quote accantonate permette invece la copertura finanziaria dei rischi ed oneri nel momento in cui gli stessi si verificano.

Le esigenze programmatiche degli enti impongono la definizione puntuale della capacità di indebitamento, sia in relazione alla sostenibilità finanziaria dello stesso che al rispetto dei vincoli di finanza pubblica e necessitano di chiarezza sulla disciplina dell'utilizzo del risultato di amministrazione. La politica degli investimenti costituisce una componente della sezione operativa del Dup, che deve, tra l'altro, dare conto del raggiungimento degli obiettivi del pareggio di bilancio e degli equilibri correnti ed in conto capitale di periodo. L'approvazione dei decreti attuativi della riforma rappresenta pertanto un passaggio indispensabile per l'attuazione delle politiche strategico-operative degli enti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

